Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Focus
LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo 1° - 30 giugno 2013
XVII - *3*

INDICE

Pag.

Nota introduttiva.....5
Prima Sezione - RELAZIONI ANNUNCIATE.....6
Seconda Sezione - NUOVE RELAZIONI 8
PRIMA SEZIONE- TABELLE 12
SECONDA SEZIONE- TABELLE 19

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel periodo 1°- 30 giugno 2013 nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

In evidenza nel periodo 1° - 30 giugno 2013

Prima Sezione - RELAZIONI ANNUNCIATE

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel **periodo 1° - 30 giugno 2013** si segnala:

1. **Atto n. 46**. Nella seduta del 5 giugno 2013 è stato annunciato l'atto n. 46, *PRIMO ADEMPIMENTO* dell'obbligo disciplinato dall'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168: *Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese*[1]. La legge 12 luglio 2011, n. 112, ha istituito l'Autorità Garante - in attuazione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione - e ha dato, quindi, attuazione alla normativa sovranazionale in materia[2]; si è avviata, così, l'attività del Garante con i relativi obblighi di funzionamento e rendicontazione: in particolare, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 112 del 2011, ha stabilito che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le altre attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio "*sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri*"; il comma 4 dell'articolo 5 ha aggiunto che l'Autorità dispone del suddetto fondo in piena autonomia finanziaria ed è soggetta agli ordinari controlli contabili. La scadenza della presentazione della relazione è fissata al 10 maggio, se si considera che l'articolo 18, comma 1, del citato regolamento prevede l'approvazione del conto finanziario entro il 30 aprile e che (comma 3) entro i successivi dieci giorni dall'approvazione, il Garante trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione. Considerati i tempi di avvio dell'attività del Garante[3], la scadenza del 2012 (dati relativi all'anno 2011) non è stata adempiuta e pertanto la prima relazione, relativa all'anno 2012, è stata presentata anche prima del termine previsto. Il conto finanziario 2012 espone, per l'entrata e per la spesa, il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che

[1] L'*iter* di approvazione si è concluso il 14 ottobre 2012 in quanto la pubblicazione del regolamento è avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2012.
[2] Si fa riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.
[3] Il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato nominato con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011.

hanno determinato le previsioni definitive 2012. Esso mette in evidenza la correlazione delle fonti di finanziamento che alimentano il bilancio dell'Autorità distintamente per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria.

2. **Doc. n. LXXXVII, n. 1.** Si tratta della *PRIMA RELAZIONE* presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012[4] che in molti casi - come nel presente - ha riproposto obblighi già contemplati dalla legge n. 11 del 2005. La relazione è strutturata in quattro parti. La prima parte tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea: nel primo capitolo è delineato il quadro generale; nel secondo le questioni di politica estera e di sicurezza comune e le relazioni esterne; nel terzo la cooperazione nei settori della giustizia e affari interni. Nella seconda parte si illustra la partecipazione dell'Italia alla realizzazione delle principali politiche settoriali. La partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione è analizzata nei tre capitoli della terza parte, ove si dà conto dei profili generali di tale partecipazione nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi (ascendente) e in quella di attuazione della normativa (discendente). Si trattano inoltre i temi della formazione e comunicazione in materia europea. La quarta parte descrive le politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia e la loro utilizzazione, nonché i risultati conseguiti nell'ambito dell'attività svolta.
3. Si pone infine in evidenza, anche se non si presenta come documento annunciato alle Camere, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2013 del regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. L'emanazione del codice era prevista dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44 della legge. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013, n. 72, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il codice, emanato in attuazione della legge, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Esso sostituisce il vigente Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 28 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001). Esso è stato abrogato dall'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013. Il codice - articolo 1 -stabilisce *i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare*; esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. Riguardo a tale aspetto, si legge nel preambolo del decreto che si è ritenuto di non poter accogliere le osservazioni

[4] La relazione è stata presentata il 12 giugno 2013 a fronte del termine scadenza annuale previsto per il 28 febbraio.

contenute nel parere del Consiglio di Stato[5] con le quali si era chiesto: di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del codice a tutti i pubblici dipendenti, e questo in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 trova applicazione soltanto nei confronti dei pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente. Viene comunque specificato, all'articolo 2, che le pubbliche amministrazioni destinatarie del codice estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

4. **Atto n. 66.** In data 3 giugno 2013 è stata presentata la *PRIMA RELAZIONE,* ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3: *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.* Recita il comma 4 che *il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della (presente) legge*. Il primo adempimento interviene con qualche mese di ritardo rispetto alla scadenza del 31 dicembre e anche dopo la modifica, nel frattempo intervenuta, della norma istitutiva dell'obbligo. L'articolo 18, comma 1, lettera *t*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*,* ha disposto, infatti, la sostituzione degli originari articoli da 15 a 20 con gli attuali articoli 15 e 16; pertanto l' articolo 20 non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione e l'obbligo è quindi venuto meno. La legge n. 3 del 2012, si legge nella relazione, *ha apportato modifiche alle disposizioni precedentemente in vigore, al fine di rendere più snelle ed efficaci le procedure di sostegno delle vittime di usura e di estorsione.* Quanto all'impatto delle nuove norme, dalla relazione emerge che *sia i tribunali, sia le procure della Repubblica hanno attuato sotto il profilo organizzativo le previsioni di legge tanto in relazione all'istruttoria e definizione delle pratiche di propria competenza, quanto nell'interlocuzione con le Prefetture*. Non risulta essere ancora stato adottato il regolamento del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 15 della legge n. 3 del 2012 né sono state determinate le modalità di iscrizione degli organismi di composizione della crisi nell'apposito registro da tenere presso il Ministero della giustizia.

Seconda Sezione - NUOVE RELAZIONI

Per quanto riguarda le **nuove relazioni** si segnala:

1. *La reazione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*. Si tratta di relazione *una tantum* in quanto il Ministro competente, entro il 15 luglio 2013, invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza relativa alla mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti. Il piano di rientro è definito dal comma 5 del medesimo articolo 5 *come volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionaliz-*

[5] Espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013.

zazione e riorganizzazione della spesa. La relazione è inviata alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. *La relazione prevista dall'articolo 6, comma 1*-bis*, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*. La norma prevede che il Governo trasmetta alle Camere, *ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto*[6]*, una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.* Le convenzioni sono quelle di cui *il Governo promuove la stipulazione con le associazioni di categoria del sistema creditizio e con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale: esse hanno ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.*
3. La *relazione prevista dall'articolo 7, comma 9*-bis*, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*. La disposizione prevede che essa venga allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013[7]. La relazione deve dare *conto dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5* (del decreto-legge), *nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi* dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. La relazione, essendo allegata alla Nota 2013, è *una tantum.*
4. La *relazione di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*. La relazione, inviata al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, è eventuale e potrebbe essere allegata alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, in tal caso verrebbe presentata entro il 20 settembre. L'oggetto della relazione trae origine dal monitoraggio del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella *Relazione sulle prospettive di crescita*

[6] La legge di conversione del decreto-legge è entrata in vigore l'8 giugno. La relazione deve essere pertanto presentata entro l'8 giugno di ogni anno.

[7] La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentata entro il 20 settembre di ogni anno ai sensi dell'art. 7, co. 2 lett. *b)* della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni

dell'economia e sull'andamento dei conti pubblici[8]*. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 35 del 2013 e, qualora da tale monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver presentato la suddetta relazione, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.*

5. *La relazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*[9]. La norma istitutiva prevede che il Presidente della Regione siciliana riferisca *alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1, nonché in maniera dettagliata, all'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate*. Gli interventi di cui al comma 1 sono indicati nelle lettere da *a)* ad *e)*[10]. Sempre ogni sei mesi è previsto che il presidente della Regione trasmetta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti, la relativa rendicontazione contabile, le attività svolte in relazione all'attuazione delle opere, le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma degli adeguamenti mancanti.
6. *La relazione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*. In base alla disposizione citata, *il presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione* avente ad oggetto lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1[11], il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti, la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale, le attività svolte in relazione allo stato di attuazione delle opere, le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti, i monitoraggi ambientali sulle aree a monte e a valle degli impianti indicando altresì gli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere.

---

[8] Presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Così recita il citato comma 6: il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'*articolo 10*, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

[9] Il testo coordinato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2013.

[10] Essi sono: sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; forme speciali di gestione dei rifiuti nelle more della realizzazione della sesta vasca; messa in sicurezza della discarica; miglioramento della raccolta differenziata nel territorio del comune di Palermo; completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

[11] Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni, Cuma, Succivo.

7. *Le relazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*. In base alla norma citata - primo periodo -, *il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli"*. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, secondo periodo, *il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi* disciplinati dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010[12]. La gestione commissariale è stata prorogata *in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli"*.
8. *La relazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71*. La relazione, in realtà, è prevista dall'articolo 14, comma 2.2., del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e rientra nelle misure connesse alla preparazione dell'evento *Expo 2015* e delle opere collegate all'evento medesimo. Il comma 2 dell'articolo 14 citato prevede che con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga nominato il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni già conferiti al Commissario straordinario delegato del Governo per Expo 2015*[13], nonché i poteri del Commissario generale dell'Esposizione. *Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015*.

[12] Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

[13] Il Commissario unico è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013: *Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.123 del 28-5-2013).* E' stato Ritenuto necessario sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 allo scopo di procedere, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, ad una riorganizzazione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e per semplificare le procedure ed i processi volti alla infrastrutturazione e all'allestimento del sito espositivo di Expo Milano 2015, delle opere connesse e degli interventi funzionali all'Evento inseriti nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali.

PRIMA SEZIONE - TABELLE

Relazioni annunciate
nel periodo 1° - 30 giugno 2013

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

DIPARTIMENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 1[14]	legge 234/2012 art. 13, co. 1[15]	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(relativa all'anno 2013)*	05.06.13 11.06.13 n. 38	14ª e per il parere a tutte le Commissioni	Annuale 31 dicembre
Doc. LXXXVII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	legge 234/2012 art. 13, co. 2	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea *(relativa all'anno 2012)*	12.06.13 18.06.13 n. 43	14ª e per il parere a tutte le Commissioni	Annuale 28 febbraio

[14] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo entro il 31 dicembre di ogni anno. La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 era già stata inviata al Parlamento il 18 gennaio 2013 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 3) in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 61 della legge n. 234 del 2012. Un obbligo di analogo contenuto è stato riprodotto dall'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012. Il Ministro per gli affari europei ha pertanto ripresentato la relazione con la nuova numerazione ai sensi della normativa vigente. Nella lettera di trasmissione del 5 giugno 2013 il Ministro ha rilevato che "*non si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di una nuova Relazione per non ritardare ulteriormente l'avvio da parte delle Camere dell'esame della stessa e la conseguente definizione degli indirizzi generali sull'azione europea dell'Italia per l'anno 2013*", manifestando la piena disponibilità a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione agli organi parlamentari, nel corso dell'esame del documento.

[15] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. CLXXXII, n. 2	legge 374/1997 art. 9, co. 2[16]	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(Dati relativi al II semestre 2012)*	07.06.2013 12.06.2013 n. 40	3ª, 4ª 10ª	Semestrale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Atto n. 57	l. 234/2012 art. 15, co. 2	Relazione concernente procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (*Procedura d'infrazione n. 2013/2022)*	03.06.13 19.06.13 n. 45	13ª 14ª	Eventuale
Doc. XXVII, n. 2	d.l. 195/2009 art. 17, co. 1	Relazioni dei Commissari straordinari delegati per l'attuazione degli Accordi di programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (*dati relativi all'anno 2012)*[17]	14.06.13 26.06.13 n. 51	8ª 13ª	Annuale

[16] La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri per le parti di sua competenza. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede infatti che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico).

[17] Si tratta della trasmissione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle relazioni inviate dai commissari straordinari delegati ad attuare interventi nelle zone a più elevato rischio idrogeologico.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Atto n. 61	l. 234/2012 art. 15, co. 2	Relazione concernente procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (*Procedura d'infrazione n. 2013/0233)*	13.06.13 19.06.13 n. 45	3ª 4ª 14ª	Eventuale
Doc. CLXIV, n. 1	legge 244/2007 art. 3, co. 68	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa *(Dati relativi al 2012)*	14.06.13 20.06.13 n. 47	1ª, 4ª 5ª	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. LXXIII, n. 1	legge n. 11/2005 art. 15-*bis*, co. 2	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea[18] *(Dati relativi al III trimestre 2012)*	23.05.13 3.06.13 n. 32	Trasmesso a tutte le Commissioni	Trimestrale
Atto n. 59	Legge n.234/2012 art. 15, co. 2	Relazione concernente procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (*Procedura d'infrazione n. 2013/2027)*	03.06.13 19.06.13 n. 45	6ª 14ª	Eventuale

[18] La disposizione è stata abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b),* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Una relazione di analogo contenuto è ora prevista dall'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIO-NE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. XCVI, n. 1	d.P.R. 115/2002 art. 294, co. 1	Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili *(relativa al periodo 2011-2012)*	03.06.13 11.06.13 n. 38	2ª	Biennale 30 giugno
Atto n. 66 PRIMA RELAZIONE	Legge 3/2012 art. 20, co. 4	Stato di attuazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento *(Dati relativi al 2012)*	03.06.13 24.06.13 n. 48	2ª	Annuale

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	**Atto n. 46 PRIMA RELAZIONE**	d.P.C.M. n. 168/2012 art. 18, co. 3	Relazione sui risultati complessivi della gestione e conto finanziario	23.04.13 05.06.13 n. 34	1ª 5ª	Annuale 10 maggio[19]

DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Difensore civico di Bolzano	**Doc. CXXVIII, n. 9**	legge 127/1997, art. 16, co. 2	Relazione sull'attività svolta dal difensore civico *(Dati relativi al 2012)*	16.05.2013 12.06.2013 n. 40	1ª	31 marzo Annuale

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Banca d'Italia	**Doc. CXCVIII, n. 1** *(Dati aggiornati al 2012)*	legge 262/2005 art. 19 co. 4	Attività svolta dalla Banca d'Italia	31.05.12 18.06.12 n. 43	5ª 6ª	Annuale 30 giugno

[19] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Sulla presente relazione si veda la PRIMA SEZIONE del presente *Focus*.

SECONDA SEZIONE - TABELLE

Nuove relazioni

Nuove relazioni[20]

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Ministro competente	d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 64/2013 *Art. 5, co. 6*	*Ragioni della mancata adozione entro i termini previsti dal piano di rientro della quota non soddisfatta dei debiti scaduti delle amministrazioni dello Stato*	*Una tantum* *15 luglio 2013*
Governo	d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 64/2013 *Art. 6, co. 1-bis*	*Risultati del monitoraggio, effettuato a seguito di convenzioni stipulate con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, sull'impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti scaduti a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo*	*Annuale* *8 giugno*[21]
Governo[22]	d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 64/2013 *art. 7, co. 9-bis*	*Attuazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, di riequilibrio finanziario degli enti territoriali e di versamento di tributi degli enti locali*	*Una tantum* *entro il 20 settembre (in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF 2013)*
Ministro dell'economia e delle finanze	d. l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 64/2013 *art. 12, co. 10*	*Monitoraggio delle misure introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e misure necessarie per la rimodulazione delle spese da questo autorizzate*	*Eventuale* *(se allegata al DEF entro il 20 settembre)*
Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli[23]"	d. l. n. 43/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 71/2013 *art. 4, co. 1-bis, primo periodo*	*Attività svolte e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli"*	*Semestrale* *Al termine dell'incarico commissariale*
Commissario unico delegato del Governo per *Expo 2015*	d. l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008 *art. 14, co. 2.2.*	*Attività svolta, stato di attuazione delle opere e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale*	*Al termine dell'incarico commissariale*

[20] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo preso in considerazione dal presente ***Focus.***

[21] La prima relazione è attesa entro l'8 giugno 2014 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

[22] La relazione dovrebbe prendere la seguente denominazione **Doc. LVII, n. ... -bis. All.**

[23] Relazione da inviare al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture dei trasporti. Il secondo periodo della norma considerata prevede altresì una relazione periodica e almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli ed utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Presidente della Regione siciliana[24]	d. l. n. 43 /2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 71/2013 *art. 2, co. 2*	*Stato di avanzamento dei lavori inerenti la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo ed utilizzo delle risorse a tal fine stanziate*	*Almeno semestrale*
Presidente della regione Campania[25]	d.l. n. 43 /2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 71/2013 *art. 3, co. 3-bis*	*Stato di attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania*	*Semestrale*

[24] Il Presidente riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
[25] Trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Commissioni parlamentari competenti

XVII legislatura
Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet *del Senato)*

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Anna Rita Lorusso 06 6706 2124
e-mail annarita.lorusso@senato.it
Segreteria: 06 6706 3437